REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI

(art. 12, Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11.08.2025

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi

1. Il Comune di Riomaggiore, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità e in conformità allo Statuto comunale, favorisce e promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati che perseguono finalità sociali e culturali riconosciute di pubblico interesse, in ossequio al principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione.
2. Il Comune di Riomaggiore promuove l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali e, nel rappresentare unitariamente gli interessi della propria comunità, assume come obiettivo primario il soddisfacimento dei bisogni collettivi al fine di conseguire una migliore qualità della vita dei singoli e della comunità.
3. L'Amministrazione Comunale sostiene le attività e favorisce le iniziative e i progetti di interesse generale promossi dai cittadini attraverso le loro espressioni associative, da enti e organizzazioni aventi una o più delle seguenti finalità:
   - promuovere la crescita della qualità della vita dei cittadini in tutti gli ambiti e i settori, ed in particolare in quelli della coscienza civile, della crescita culturale, scientifica, educativa e sportiva, della salute nonché della tutela dell'ambiente, ivi compresi gli animali in esso viventi, della valorizzazione del tempo libero, dello sviluppo economico e sociale;
   - sviluppare il senso di comunità anche attraverso progetti di valorizzazione della memoria locale;
   - promuovere la cultura del territorio, le attività ed i prodotti del suo lavoro e della sua creatività, salvaguarda le sue peculiarità e le tradizioni storiche, civili e religiose delle comunità o di parte di essa.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi economici, garantendo l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la loro concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, secondo quanto disposto dagli artt. 12 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 del D. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., i criteri e le modalità per la

concessione di contributi economici volti ad incentivare iniziative, attività e manifestazioni considerate di pubblico interesse che l'Amministrazione Comunale ritiene in linea con i propri programmi e obiettivi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con gli obiettivi di qualificazione della spesa pubblica.

2. I contributi, di qualunque genere, ad enti, associazioni o altri organismi privati, sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dai rispettivi Statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario coerenti con le linee programmatiche dell'Amministrazione.
3. Il rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dal Regolamento è condizione di legittimità degli atti di assegnazione dei contributi e benefici economici e deve risultare nella premessa della determinazione del Responsabile del Servizio competente.
4. Le disposizioni del presente Regolamento **non si applicano**:
   - alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e/o Regolamento;
   - all'erogazione di sussidi, contributi dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali l'Amministrazione Comunale si pone unicamente quale tramite per l'erogazione;
   - ai contributi e/o quote di partecipazione, quote di adesione ad associazioni, enti pubblici, consorzi, aziende speciali, società e altri organismi associativi cui l'Amministrazione Comunale partecipa o aderisce e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del Bilancio di Previsione;
   - ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente, ivi compresi i casi in cui il contributo consista nell'accollo da parte del Comune in tutto o in parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito;
   - ad ogni altro contributo economico caratterizzato da normativa nazionale, provinciale, regionale specifica e/o per il quale l'Amministrazione Comunale interviene sulla base di diversa regolamentazione/disciplina.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. L'Amministrazione Comunale, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 del 6/7/2012, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 135, può riconoscere contributi economici a soggetti associativi formalmente costituiti con o senza personalità giuridica come di seguito indicati:
   - Enti aventi sede e operanti nel territorio comunale, che svolgono attività o intraprendono iniziative a beneficio della comunità di Riomaggiore;
   - Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
   - Enti di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266;
   - Enti del Terzo Settore, in applicazione dei principi e della disciplina di cui al D.lgs. n. 117/2017;

- Enti ecclesiastici e religiosi;
- Organizzazioni non governative di cui alla Legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- Associazioni riconosciute, fondazioni, enti pubblici o privati, per le attività gestite a beneficio della comunità di Riomaggiore;
- Associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali;
- Comitati di cui all'art. 39 del codice civile;
- Confraternite di cui all'art. 16, comma 1 lettera b della legge n. 222 del 20/5/1985.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o di vantaggi economici in qualunque forma e di qualsivoglia genere può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità.

Art. 4 - Settori di intervento

1. La Giunta Comunale, per le finalità di cui all'art. 1, interviene pianificando annualmente l'attribuzione di benefici economici a favore di progetti e iniziative di associazioni o di enti pubblici e privati, purché ricadenti nelle finalità istituzionali del Comune e, in ogni caso, intese a perseguire il superiore interesse pubblico all'ordine, al decoro e alla qualità della vita della collettività locale, nel territorio del Comune di Riomaggiore.
2. A mero titolo esemplificativo, sono riconducibili alle finalità istituzionali del Comune:
   - le attività culturali scientifiche ed educative;
   - la celebrazione solenne di anniversari di personaggi della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili, religiose e politiche;
   - la promozione della Città anche con convegni, mostre o interventi rivolti alla tutela e valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale;
   - le attività sportive e ricreative del tempo libero, scambi internazionali e aggregazione sociale e giovanile;
   - la promozione e sviluppo del turismo e delle attività economiche e commerciali oggettivamente intese;
   - le attività umanitarie, socio assistenziali e, in ogni caso, di rilevanza sociale, al fine di migliorare e perseguire la qualità della vita dei cittadini;
   - la promozione della solidarietà nazionale e cooperazione internazionale;
   - l'attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile, di incentivazione della formazione professionale e di solidarietà sociale;
   - la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente urbano.

Art. 5 – Tipologie dei contributi

1. Si intende per contributo l'erogazione economica diretta finalizzata a favorire attività o iniziative ritenute meritevoli di essere sostenute da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. I contributi vengono erogati a seguito di pubblicazione di avvisi pubblici (bando) ovvero su richiesta del privato, a seguito di istruttoria.
3. I contributi concessi sono diretti a finanziare lo svolgimento di un'attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo dell'Amministrazione Comunale erogante, ne consegue pertanto che le somme percepite dai singoli soggetti beneficiari devono ritenersi come mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in quanto trattasi nello specifico di contributi a fondo perduto, ossia versati non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni.

Art. 6 - Programmazione dei benefici economici

1. L'assegnazione dei contributi è subordinata al reperimento delle risorse necessarie da iscrivere nel bilancio di previsione.
2. Il responsabile dell'adozione del provvedimento con il quale vengono riconosciuti i benefici economici di cui al presente Regolamento è il Responsabile del Settore dell'Ente individuato dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

TITOLO II – PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 7 – Modalità di riconoscimento dei contributi

Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi, il Comune determina l'attribuzione del vantaggio:

- in esito alla pubblicazione di appositi bandi;
- su istanza dell'interessato.

CAPO I – contributi soggetti a bando

Art. 8 – Contributi soggetti a bando

1. I contributi sono erogati per programmi di interventi o attività a carattere continuativo, previa pubblicazione di bando comunale.
2. Il bando deve contenere:
   - la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta;
   - i soggetti cui si rivolge;
   - il tipo di progetto che si richiede di promuovere;

- le modalità di presentazione della domanda e suoi contenuti, in linea con quanto previsto all'art. 11;
- le modalità di valutazione dei progetti;
- la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assume a proprio carico**.**

Art. 9 – Valutazione delle domande di contributo soggette a bando

1. La valutazione delle domande è demandata ad una Commissione di valutazione nominata dal Responsabile del Settore competente individuato dal Regolamento Uffici e Servizi e composta da 3 dipendenti del Comune compreso il Presidente, da individuare preferibilmente sulla base del *curriculum* professionale e/o dell'esperienza maturata nell'ambito del Settore di pertinenza e comunque di categoria non inferiore alla categoria degli Istruttori.
2. La suddetta Commissione potrà eventualmente essere presieduta dallo stesso Responsabile.
3. La Commissione valuta l'ammissibilità della domanda di contributo sulla base delle disposizioni del presente Regolamento, tenendo in considerazione le condizioni predeterminate nel singolo Bando.
4. Il punteggio di valutazione dovrà essere modulato in sede di singolo Bando secondo i seguenti criteri:
   - particolare attinenza del progetto con gli ambiti tematici indicati nel Bando;
   - originalità ed innovatività dell'attività/intervento (solo per manifestazioni, interventi, progetti etc);
   - iniziativa promossa da più soggetti;
   - gratuità di accesso alle attività organizzate;
   - presenza di interventi atti a favorire categorie di cittadini diversamente abili e/o svantaggiati.

CAPO II – contributi a libera iniziativa dei richiedenti

Art. 10 – Contributi a libera iniziativa dei richiedenti

1. I soggetti privati che intendono beneficiare di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale per attività o per singole iniziative possono presentare un'apposita istanza al Protocollo Generale dell'Ente, secondo le modalità di cui all'art. 11 e all'art. 12 del presente regolamento.
2. Tali interventi sono subordinati allo stanziamento in bilancio dei mezzi finanziari necessari e la liquidazione è disposta, in un'unica soluzione, a consuntivo, a seguito di presentazione di regolare rendiconto delle spese, corredata da relazione sulle attività svolte come previsto all'art. 14 del presente regolamento.
3. L'assenza dei requisiti richiesti comporta l'archiviazione della relativa pratica.
4. Per le attività o iniziative avente carattere occasionale o d'urgenza, le istanze di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività proposta e

potranno essere ammesse compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta.

Art. 11 – Contenuto della domanda

1. La domanda di contributo di cui all'art. 10 deve essere presentata al Protocollo Generale del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente e deve contenere:
   - denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
   - requisiti del soggetto preponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;
   - descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;
   - dettagliato preventivo di spesa;
   - quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune;
   - impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno;
   - dichiarazione di eventuali altri contributi ottenuti dall'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno, per singole iniziative;
   - indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
   - impegno ad accettare le norme contenute nel presente Regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990;
   - copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo, ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.
2. L'istanza dovrà altresì contenere una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si dichiara che la posizione dei propri organi collegiali non contrasta con le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.

Art. 12 – Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande di contributo deve essere effettuata dal Responsabile del Settore dell'Ente individuato dal Regolamento Uffici e Servizi.
2. Il Responsabile del Settore dell'Ente individuato dal Regolamento Uffici e Servizi provvede inoltre alla valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell'intervento.
3. In particolare, il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei Servizi comunali eventualmente interessati all'istruttoria della domanda.
4. Ove necessario, può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 13 – Concessione ed erogazione dei contributi

1. Il Responsabile del Servizio determina sull'istanza, assumendo la decisione finale sul riconoscimento del contributo, sulla base delle norme del presente Regolamento e dell'istruttoria, osservando i criteri di cui alla presente disciplina, al fine di valutare, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la rilevanza sociale e l'interesse per l'intera comunità cittadina, l'affidabilità soggettiva del richiedente, la validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo e di compatibilità dei contributi richiesti in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune, motivando, in particolare, in relazione alla sussistenza di un rilevante interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.
2. In casi particolari, potrà essere erogato un acconto sul contributo, non superiore al 50% del contributo stesso. Il saldo sarà effettuato a conclusione dell'attività finanziata, previa presentazione di apposito rendiconto.

Art. 14 – Rendicontazione

1. Il soggetto pubblico o privato, per ottenere la liquidazione del contributo, deve presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale è stata richiesta la sovvenzione o il contributo, la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:

a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
b) rendiconto della gestione;
c) copie delle fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta e/o bilancio consuntivo dell'attività;
d) materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
e) dichiarazione comprovante che le fatture che sono state presentate in copia non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri enti pubblici o privati nel caso in cui il Comune si faccia carico interamente della iniziativa o dell'attività;
f) intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione;
g) altri eventuali introiti, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di enti pubblici o privati;
h) dichiarazione per l'applicazione del regime sulle ritenute di acconto.

2. Per i contributi di importo non superiore ad euro 1.000,00 (mille/00) la rendicontazione potrà avvenire in modo semplificato.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15 – Decadenza dalla concessione del contributo

1. Decadono dal beneficio del contributo i destinatari che:
   - non effettuino l'attività/iniziativa programmata per la quale sono stati concessi i benefici o modifichino sostanzialmente il programma della stessa;

- non presentino la documentazione prevista dal presente Regolamento, ed eventualmente nel bando, nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo;
- nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la documentazione presentata non sia veritiera, il beneficiario decade immediatamente ed automaticamente dal beneficio.

2. La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il destinatario, con determinazione del Responsabile del Settore che ha emesso il provvedimento concessorio.
3. Nel caso in cui sia stato già concesso un acconto sul contributo, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

Art. 16 – Pubblicazione sul sito istituzionale delle somme erogate

1. Il Comune, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, provvede a pubblicare sul proprio sito internet il riconoscimento e la revoca delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati.

Art. 17 – Controlli

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sia sulla documentazione presentata a corredo delle domande di richiesta dei contributi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa e/o svolgimento dell'attività ordinaria nonché degli interventi in ambito educativo.
2. In ogni caso il Comune per ogni concessione di contributo verifica, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisoria dei beneficiari, lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative finanziate con gli interventi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18 – Responsabilità

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto e/o obbligazione si costituisca tra i soggetti beneficiari e eventuali terzi per lo svolgimento delle attività/iniziative.
2. Il Comune non assume, direttamente e/o indirettamente, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di attività, manifestazioni o iniziative per le quali ha concesso benefici, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti o associazioni che ricevono dal Comune stesso i suddetti benefici.
3. Parimenti le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti, con particolare riferimento alla materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.
4. Nessun rapporto e obbligazione verso terzi possono essere fatti valere nei confronti del Comune nel caso in cui, a seguito del verificarsi di irregolarità, lo stesso Comune sospenda o revochi i benefici concessi.

5. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
6. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, provvedere alla revoca.
7. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 19 – Clausole di salvaguardia

1. La pubblicazione degli avvisi pubblici da parte del Responsabile del Settore dell'Ente individuato dal Regolamento Uffici e Servizi e la presentazione delle relative istanze di contributo in adempimento del presente Regolamento non comportano per il Comune alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento di assegnazione dei contributi senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi e delle spese eventualmente sostenute dall'interessato.

Art. 20 – Divieti e Obblighi

1. È fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione.
2. L'Ente beneficiario del vantaggio economico è tenuto ad apporre la dicitura "*con il contributo del Comune di Riomaggiore*" sui volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari e insegne varie concernenti attività, manifestazioni, convegni mostre e spettacoli sovvenzionati dalla Civica Amministrazione.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa e ai regolamenti comunali vigenti in materia.
3. Il presente regolamento sostituisce qualsiasi altra regolamentazione in merito.